



Decisione n. 3 del 15 gennaio 2019

OGGETTO:

Ing. (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 29.11.18 trasmessa con nota del 05.12.2018, acquisita al protocollo in data 06.12.2018 al n° 2413, con la quale l'Ing. (*Omissis*) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*) alla propria richiesta di ostensione e copie della "*Documentazione Tecnica relativa alla SCIA prot. n.5207 del 20.09.17...*" come meglio individuata nella richiesta di riesame, riguardante la realizzazione di opere su un terreno confinante con il proprio;

VISTA la nota, prot. n. 2505 del 19.12.2018, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;



Il Difensore Civico

PRESO ATTO che il Comune di (*Omissis*), con nota n. 5965 del 27.12.2018, ha confermato il diniego opponendo quale motivo ostativo all'accesso il rifiuto pervenuto dal contro interessato il quale avrebbe eccepito che “...l'istanza è relativa ad opere che sono in parte provvisorie e che comunque in nessun modo vanno a ledere la proprietà altrui, tanto più nello scarico di acque nel terreno”,

CONSIDERATO:

- che in ordine alla questione oggetto d'istanza, la giurisprudenza si è espressa, in maniera costante, affermando che il titolare di un fondo/immobile ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla concessione per la realizzazione di opere nei terreni/immobili limitrofi, al fine di verificarne la legittimità e valutare se intraprendere azioni a tutela del proprio diritto al rispetto delle distanze ovvero di quello a tutela di immissioni nocive ecc. (*TAR Campania, Napoli sez. V 9 marzo 2004 n. 2780*).

- che non appare condivisibile la posizione assunta dal Comune destinatario dell'istanza il quale, ai sensi della legge 241/90, e del DPR n. 184/2006 “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”, ha il dovere di valutare la fondatezza dell'istanza, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai contro interessati, argomentando l'eventuale diniego, non essendo sufficiente il richiamo al mancato consenso da parte dei soggetti contro interessati i quali non sono arbitri assoluti delle richieste che li riguardano;



Il Difensore Civico

- che, nel caso di specie, appaiono ininfluenti ai fini del decidere le considerazioni espresse dalla sig.ra (*Omissis*) atteso che esse provengono da una parte potenzialmente portatrice di interessi contrari a quelli dell'istante e, in ogni caso, senza che siano individuate in concreto ragioni di possibile pregiudizio derivanti dalla ostensione richiesta;

- che il procedimento oggetto dell'istanza, seppure imprecisamente indicato, appare in ogni caso chiaramente identificato dato che la signora (*Omissis*) non ha avuto difficoltà ad interloquire sul punto e che il Comune ha individuato senza problemi la pratica di riferimento;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dall'ing. (*Omissis*), intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.